



D.i.Re

Donne in Rete contro la violenza

Art. 1 bis (definizione di vittima di reato e legittimazione alla costituzione di parte civile)

[..]

c) modificare la legittimazione all'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno nel processo penale, nel senso di limitarla alla vittima e al soggetto giuridico offeso dal reato che abbia subito dallo stesso un danno diretto e immediato;

d) ristrutturare l'istituto dell'intervento di cui all'articolo 91 CPP, stabilendo che gli enti e le associazioni rappresentative degli interessi lesi dal reato possano partecipare al procedimento penale esclusivamente attraverso questa forma; riconoscere la legittimazione agli enti e alle associazioni che, al momento della commissione del reato, prevedano nel proprio statuto la promozione e la tutela degli interessi lesi dal reato;

[..]

La proposta della commissione, in assenza di modifiche dell'art. 91 c.p.p., implica, l'eliminazione di fatto di enti e associazioni rappresentative degli interessi lesi dal reato dal processo, con impoverimento degli strumenti per la tutela dei diritti fondamentali non solo a favore delle vittime, ma anche della collettività, come la storia giudiziaria ha dimostrato anche in settori diversi da quello della violenza nei confronti delle donne, quali quello ambientale e dei diritti e della salute dei lavoratori.

L'art. 91 c.p.p. così come strutturato attualmente, non attribuisce alcun potere effettivo, né di partecipazione né di intervento ai suddetti enti. La partecipazione e l'intervento sono circoscritti a memorie, richieste e le sollecitazioni che trovano scarso se non nessun riscontro nel procedimento.

Nell'ambito dei processi che hanno ad oggetto i reati di violenza contro le donne, ovvero quel tipo di violenza definita dall'art.3 della Convenzione di Istanbul come violazione dei diritti umani e come forma di discriminazione contro le donne, il ruolo processuale dei Centri Antiviolenza, quali enti no profit gestiti e condotti da esperte, costituiti al fine di accompagnare le donne nel loro percorso di uscita dalla violenza, costituisce una risorsa irrinunciabile nell'interesse delle donne oltre che

dell'accertamento dei fatti permettendo sovente lo scardinamento di stereotipi, pregiudizi e permettendo la messa a disposizione di un sapere.

Diverso sarebbe se si ampliasse l'istituto dell'intervento consentendo a enti e associazioni, pure in assenza di liquidazione del danno a loro favore, di indicare e interrogare testi, produrre documenti, discutere e presentare conclusioni secondo uno schema di partecipazione al processo analogo a quello del responsabile civile.

Art. 1 – bis

[..]

e) modificare le disposizioni di cui agli articoli 90 ter, comma uno bis, 362, comma uno ter, 370, comma due bis, 659, comma uno bis, del codice procedura penale e degli articoli 64 bis comma uno delle disposizioni di attuazione virgola di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e 165, quinto comma del codice penale al fine di aggiungere all'elenco dei diritti ivi previsti le rispettive forme e tentate e il delitto di cui agli articoli 56, 575 del codice penale.

L'elenco dei reati dovrebbe essere coordinato con tutti i reati introdotti dalla l. 69/2019, in particolare l'art. 612 ter, l'art. 583 quinquies e l'art. 588 bis c.p. a motivo dell'omogeneità degli interessi tutelati e soprattutto dell'importanza, per la tutela della vittima, della rapidità dell'intervento dell'autorità giudiziaria e di polizia.

Art. 4 Procedimenti speciali.

[..] lett. a)

n. 2 eliminare le preclusioni di cui all'articolo 444, comma 1- bis, del codice di procedura penale;

Si osserva sul punto che il rito premiale, se da un lato è in grado di assorbire un'elevata percentuale di procedimenti e permette di ridurre molta parte della vittimizzazione secondaria, togliendo la fase del processo, dall'altro, comporta svantaggi che devono essere considerati, oltre alla possibile inadeguatezza in relazione all'art. 45 Convenzione di Istanbul in punto di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Si osserva in particolare:

1. L'accesso all'applicazione della pena su richiesta delle parti **non garantisce alle persone offese/vittime adeguato ristoro**, impedendo al giudice penale di pronunciarsi sulla condanna al risarcimento del danno patito e lasciando al solo imputato la scelta di risarcire per fruire delle circostanze attenuanti e/o di altri benefici conseguenti (sospensione condizionale della pena). Si rammenta a questo proposito che la direttiva 2012/29/UE introduce un generale *favor* in punto di risarcimento del danno¹;
2. l'eliminazione dell'efficacia vincolante "di giudicato" della sentenza di patteggiamento, innanzitutto nei procedimenti disciplinari e "in altri casi" preoccupa sotto diversi profili: **nel caso di violenza sessuale e/o molestie sessuali nel luogo di lavoro comporta una duplicazione di procedimenti estremamente dannosi per la vittima** che sarebbe esposta a vittimizzazione secondaria in più sedi (senza contare il dato pratico: la riforma in atto nasce con forte obiettivo deflattivo, questa disposizione comporta la duplicazione dei procedimenti); va a confliggere inoltre con le pene accessorie che, in funzione specialpreventiva, prevedono la perdita della responsabilità genitoriale e l'interdizione, perpetua o temporanea, da pubblici uffici (art. 609 nonies c.p., 600 septies c.p.) e sulle quali una negoziazione fra pubblico ministero e difesa appare inopportuna e, dunque, non condivisibile. Confligge inoltre con la recente ratifica della Convenzione ILO sulle molestie sul luogo di lavoro.

¹ Articolo 16 **Diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale**

1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte del l'autore del reato nell'ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo, tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario.

2. Gli Stati membri promuovono misure per incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima.

Art. 8.

(Condizioni di procedibilità)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in **materia di condizioni di procedibilità**, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: [...]

b. Prevedere **l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte** ad ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità;

Il tema della procedibilità delle condotte reato commesse con violenza contro le donne è un tema assai dibattuto anche all'interno dei movimenti delle donne. Si deve tuttavia osservare che la Convenzione di Istanbul all'art. 55 dispone che i procedimenti inerenti violenza fisica e violenza sessuale debbano essere procedibili d'ufficio. Considerato che nelle ipotesi menzionate dalla lett. b) rientrerebbero pacificamente ipotesi di violenza fisica (le ipotesi di cui all'art. 582 aggravate, per esempio, o ipotesi di cui all'art. 612 bis c.p. in caso di presenza di violenze fisiche), si chiede che non siano modificate le condizioni di procedibilità relative ai reati compresi nella definizione di violenza domestica di cui alla Convenzione di Istanbul con particolare riferimento alle ipotesi di cui agli artt. 582 c.p.

d-bis) rivedere i casi di irretrattabilità della querela in relazione alle esigenze della giustizia riparativa;

nel codice penale vigente, i casi di irretrattabilità della querela sono solo due:

- La violenza sessuale di cui all'art. 609 bis e ter c.p. ipotesi base;
- l'ipotesi di cui all'art. 612 bis c.p. se commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, co. 2 (ossia nei casi di minaccia aggravata dalle modalità di cui all'art. 339 c.p.)

il delicato meccanismo della procedibilità per il reato di violenza sessuale, con la querela proponibile in tempi molto più lunghi rispetto alle altre ipotesi di reati procedibili a querela e con la disposizione di irretrattabilità della stessa, è un unicum nel panorama internazionale e si deve ad

un compromesso ottenuto nella lunga gestazione della nuova disciplina della violenza sessuale approvata nel 1996.

Un necessario **equilibrio** tra la libertà della vittima del reato di scegliere di esporsi **all'altissimo rischio di vittimizzazione secondaria** e la indubbia **gravità dei reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale** che meriterebbero procedibilità d'ufficio.

Come già esposto, la Convenzione di Istanbul impone che il reato di violenza sessuale sia addirittura procedibile d'ufficio. La raccomandazione 35 del Comitato sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne (CEDAW) richiede parimenti espressamente che il reato di violenza sessuale sia procedibile d'ufficio. Il recentissimo rapporto della Special Rapporteur sulla violenza contro le donne, sue cause e conseguenze, Dubravka Simonovic,² indica chiaramente la necessità di mantenere la criminalizzazione delle ipotesi di violenza sessuale e la necessità che siano procedibili d'ufficio.

Le finalità di giustizia riparativa non possono superare in alcun caso **la necessità che il reato di violenza sessuale sia perseguito e punito**, almeno quando la donna sceglie di denunciarlo, come richiesto in ogni contesto internazionale.

d-ter) modificare l'articolo 162-ter del codice penale **estendendo l'estinzione del reato per condotte riparatorie ai casi di procedibilità a querela non soggetta a remissione**, se vi è il consenso della persona offesa, adeguatamente valutato dal giudice.

Le medesime preclusioni e perplessità esposte alla lettera d – bis valgono a maggior ragione per l'art. 162 ter c.p., in particolare che il reato di violenza sessuale possa essere soggetto all'applicazione del meccanismo delle condotte riparatorie **con estinzione del reato** anche se il danno è risarcito e anche se c'è consenso della persona offesa. Vale ancora una volta il principio esposto nell'art. 55 della Convenzione di Istanbul e nel sopra citato rapporto della Special Rapporteur: *“le parti si accertano che le indagini e procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35 e 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione, da una denuncia da parte della vittima [...] e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia.”*

² <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRVAVW.aspx> p. 94 “the Special Rapporteur makes the following recommendation a) the crime of rape should be prosecuted ex officio, without the discretionary powers of prosecutors been too wide, and prosecution should not depend solely on the victim's complaint; the prosecution should be pursued without undue delay”

Vale in questo caso anche quanto osservato nel 2009 da CSM in merito alla remissione di querela per le ipotesi base del reato di atti persecutori, laddove segnalava **l'anomalia sistematica** della possibilità che la remissione di querela potesse estinguere un procedimento in cui potrebbe essere stata emessa una misura cautelare³.

La lettera d – ter dell'art. 8 dell'articolo della Commissione Lattanzi deve essere semplicemente eliminata.

³ Parere del CSM, adottato con delibera del 2 aprile 2009, sul testo del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", consultabile sul sito www.csm.it.

Art. 9 ter: disposizioni in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono adottati nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

- a) Prevedere come **limite all'applicabilità della disciplina dell'art. 131bis cp**, in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, **la pena detentiva non superiore nel minimo a a 3 anni**, sola o congiunta a pena pecuniaria, ferme restando le esclusioni di cui al secondo comma;
- b) Dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa

Sarebbe opportuno prevedere espressamente, oltre alle preclusioni del II comma, anche un analogo rimando al III comma dell'art. 131 bis cp, aggiungendo in coda alla lettera a): **“e quelle del comma III dell'art. 131bis cp”** onde rendere chiaro che la modifica non si estende ai reati a condotta reiterata o plurima quali le ipotesi di stalking di cui all'art. 612 bis c.p. e 572 c.p.

Sarebbe opportuno inoltre prevedere espressamente l'esclusione della particolare tenuità del fatto per tutti i reati riconducibili alle ipotesi di reato definite dalla Convenzione di Istanbul.

All'art. 9 quater (Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, ad **ulteriori specifici reati, puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a dieci anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto.**

Vi rientrerebbero astrattamente gli artt. 572, 612 bis, 612ter, 609bis ultimo comma (minore gravità), 583 cp, 612 ter c.p.

Chiediamo che venga prevista una esplicita esclusione dalla MAP di tutti i reati di violenza cd. “di genere” come definiti nella Convenzione di Istanbul e ricostruiti efficacemente nella sentenza della Cass. Pen. SSUU 29.01.2016 n. 10959.

Si osserva in particolare che la messa alla prova non rispetta l’art. 45 della Convenzione di Istanbul e introduce il rischio di una nuova privatizzazione della violenza nei confronti delle donne.

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica⁴ (cd. Convenzione di Istanbul), ratificata dall’Italia nel 2013 ed in vigore dal 2014 dispone all’art. 45 che *“le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente convenzione siano **punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità.**”*

⁴ <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/about-the-convention>